

COMUNE DI BACENO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE AI PRIVATI

L'acquedotto è di proprietà del Comune di Baceno, che lo esercisce direttamente in economia e fornisce l'acqua a chi ne fa domanda secondo le norme e condizioni del presente regolamento:

- Art. 1 L'acqua potabile è di norma concessa ai privati esclusivamente per uso domestico e soltanto lungo le vie nelle quali passano le condutture comunali di distribuzione.
Per le case situate lungo le strade e piazze non ancora provviste di condutture di acqua è facoltà della Giunta Municipale di concedere o meno la fornitura con quelle condizioni e con quel contributo che riterrà di prescrivere.
A insindacabile giudizio della Giunta Municipale l'acqua potrà essere concessa per usi speciali agricoli od industriali, alle condizioni da stabilirsi per i singoli casi.
In ogni caso la domanda presentata dall'interessato non costituisce per lo stesso richiedente diritto di ottenere la concessione.
- Art. 2 I richiedenti dovranno presentare regolare domanda in bollo competente, indicando nella stessa, oltre alle generalità, il domicilio, l'abitazione, anche lo stabile e l'appartamento per i quali viene richiesta la concessione, indicando, possibilmente, lo schema dell'impianto o comunque il numero e la descrizione dei locali.
Competente a decidere l'accoglimento o meno della domanda è il Sindaco o la Giunta Municipale.
- Art. 3 Il contributo di allacciamento e la tariffa di erogazione sono stabiliti con provvedimento del Consiglio.
- Art. 4 Le concessioni hanno la durata di un anno a partire dal 1° Gennaio e se non avranno principio durante l'anno, avranno la durata corrispondente alla frazione dell'anno in corso e a tutto l'anno successivo. In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno a meno che una delle parti dia disdetta (da comprovarsi con ricevuta da rilasciarsi dall'Ufficio Comunale o con lettera raccomandata) prima del 30 Settembre di ciascun anno.
- Art. 5 Il canone annuo verrà pagato in base alla natura della prestazione rilevabile dall'applicazione a ciascun utenza della tariffa prevista nella tabella stabilita dal provvedimento consiliare.
All'inizio di ogni anno l'Ufficio provvederà alla compilazione di apposito ruolo di riscossione da dare in carico all'esattore. Tale ruolo per ciascun utente conterrà il canone fisso annuo corrispondente all'importo desunto dall'applicazione della tariffa.
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di cessazione di utenza nel corso dell'anno. In caso di inizio di utenza nel corso dell'anno l'utente prima di avere l'uso dell'acqua dovrà pagare il rateo di canone ed il contributo di allacciamento.
La Giunta Municipale nell'approvazione del ruolo di riscossione indicherà il numero delle rate e le rispettive scadenze per la riscossione da parte dell'esattore. I bolli per le quietanze e le eventuali tasse, aggi ed IVA sono a carico degli utenti.
- Art. 6 Qualora i pagamenti non venissero effettuati entro i termini fissati, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alla rata scaduta, anche una penale del 20% su di essa, salvo il procedimento legale ed il diritto al Comune di sospendere la somministrazione dell'acqua senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall'utente sino alla fine del contratto.
- Art. 7 E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa d'acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di altri la quantità d'acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di arresto o regolazione generale dell'impianto, ed in generale di disporre dell'acqua oltre il limite del suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito.
- Art. 8 Salvo casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, l'utente si assoggetta ad un'ammenda convenzionale pari al canone raddoppiato, la prima volta, al canone quadruplicato la seconda volta. La terza volta verrà revocata la concessione con diritto al Comune di sospendere il servizio, quando lo ritiene opportuno, finchè ogni cosa sia ridotta alle condizioni normali e sia pagata l'ammenda convenzionale, fermi restando per l'utente gli obblighi del contratto.
- Art. 9 Gli utenti non potranno pretendere nessun indennizzo per l'interruzione del servizio dell'acqua derivante da migliorie, riparazioni, manutenzioni delle opere di presa e di condotta dell'acqua e dei serbatoi, da gelo, frane, siccità e cause analoghe di forza maggiore, nonchè nel caso che il Comune o gli altri organi competenti dovessero disporre dell'acqua per l'estinzione degli incendi o altri usi pubblici.
Resta convenuto che nel caso di siccità il Comune potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua ai privati, senza diritto a rimborso di canoni. Il Comune però dovrà avvertire la popolazione di quanto sopra con appositi avvisi.
- Art. 10 Gli utenti sono obbligati a dare immediatamente avviso al Comune dei guasti che avvenissero alle loro rispettive derivazioni. Il costo delle riparazioni si intende a carico degli utenti stessi.
- Art. 11 Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo Comunale, ed ogni utente dello stesso edificio deve averne una propria

separata, innestata nella diramazione stessa.

Per ogni diramazione dal tubo principale esisterà apposito rubinetto generale di arresto.

A sua volta ogni diramazione sussidiaria di ogni utente avrà un proprio rubinetto di arresto e regolazione, fatto in modo, come quello generale, da poter essere regolato e fermato ad un determinato punto.

Nel caso che più appartamenti in un unico edificio appartengano allo stesso proprietario la concessione ed il canone saranno intestati al proprietario anzidetto.

Il proprietario, da parte sua, provvederà a regolare i rapporti con gli inquilini, agli effetti del rimborso del canone.

L'inquilino comunque potrà sempre richiedere tramite il proprietario l'intestazione a nome proprio della concessione.

L'Amministrazione Comunale sarà in ogni caso libera di disporre nel modo che ritenga migliore nel proprio interesse.

Potrà pertanto condizionare l'erogazione dell'acqua all'osservanza delle condizioni e misure ritenute indispensabili.

Gli utenti sono sempre ed esclusivamente responsabili verso terzi di ogni eventuale danno cui potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio dei loro impianti.

Art. 12 Il Comune determina il luogo della presa.

La condotta della condotta comunale fino al luogo dell'utilizzazione sarà eseguita dai fontanieri incaricati dalla Giunta Municipale o da che per essi, conformemente alle disposizioni, anche particolari, che saranno impartite dal Comune secondo criteri di salvaguardia e di tutela del miglior sfruttamento dell'impianto.

Qualora l'edificio da allacciare alla tubazione comunale non sia in immediato confine con la strada comunale percorsa dalla condotta pubblica e quando l'Amministrazione ritenga opportuno, a norma dell'art. 2, di fare egualmente la concessione, sarà a carico dell'utente il contributo pari alla spesa per tutta la tubazione oltre a quanto previsto già sopra.

Qualora l'Amministrazione Comunale, prevedesse in un prossimo futuro la possibilità di utilizzare la detta tubazione per altri utenti, potrà concedere al richiedente una riduzione sul costo della parte idraulica per la parte che l'Amministrazione Comunale avrà diritto di chiedere ai successivi utenti pari all'ammontare necessario a coprire l'intero costo della tubazione.

Tali tubazioni resteranno di proprietà del Comune che ne avrà l'onere della manutenzione.

L'Amministrazione Comunale potrà anche a suo giudizio ed a sue maggiori spese posare una tubazione di diametro maggiore di quello necessario a servire l'utente o gli utenti che hanno presentato domanda o che si prevedano. Potrà in ogni caso anche in prosieguo di tempo, disporre l'allacciamento di altri utenti a tale tubazione, con la sola limitazione di non compromettere la regolare erogazione dell'acqua.

Tutte le opere e provviste attinenti a scavi, tagli di murature, movimento e ricollocamento di lastrici, saranno fatte dallo stesso concessionario su indicazione dell'incaricato comunale.

Art. 13 Gli attacchi principali al tubo comunale non saranno mai inferiori a 1/2 pollice e potranno essere di 3/4 di pollice o più a seconda del giudizio dell'Amministrazione Comunale espresso nell'esame della domanda.

I rubinetti di erogazione non potranno avere in ogni caso capacità superiori a 1/2 pollice.

Le tubazioni nuove dovranno essere costruite in acciaio Mannesmann, ghisa e ferro zincato, escludendosi assolutamente il ferro greggio, il piombo, il gres, il cemento in qualsiasi composizione ed il cotto.

Esse dovranno essere atte a sopportare la pressione di 10 atmosfere.

Le tubazioni dovranno essere poste a riparo dal gelo e dagli urti od usure continue e gli utenti dovranno avere la migliore cura possibile d'impedire lo scoppio durante i geli invernali.

Per ogni utenza rimane fissato come obbligatorio un rubinetto di scarico dell'impianto posto nel punto più basso dell'impianto stesso, allo scopo di permettere la svuotatura nel periodo invernale nel caso che la casa o l'appartamento rimanesse disabitata.

Art. 14 A titolo di rimborso spese di sopralluogo, o di istruttoria, e contributo di allacciamento, è dovuto dai richiedenti il versamento della somma fissa che sarà determinata con apposito atto.

Art. 15 Il Comune, a mezzo dei propri agenti, o dei propri incaricati muniti di autorizzazione del Sindaco potranno sempre controllare e visitare gli impianti degli utenti.

Art. 16 Nei casi di consumi di acqua per uso industriale o alberghiero, la quantità in abbonamento sarà richiesta dall'utente e quindi concordata direttamente dalla Giunta Municipale o col metodo forfettario o con misurazione a contatore da installarsi a cura e spese dell'utente conformemente alle modalità che il Comune impartirà per ciascun singolo caso.

Art. 17 Quando i proprietari o gli affittuari si rifiutano di permettere o facilitare le ispezioni agli impianti interni od esterni, il Comune sospenderà l'erogazione dell'acqua rimanendo il concessionario obbligato al pagamento del canone sino alla fine del contratto.

Art. 18 La Giunta Municipale, secondo criteri diretti alla salvaguardia dell'utilità pubblica, può revocare con provvedimento motivato la concessione in qualsiasi momento.